

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (“Legge Finanziaria 2008”)

Il Disegno di Legge, Atto del Senato n. 1817, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)”, modifica l’originario DDL del Governo, ed è stato approvato prima dalle Commissioni e quindi, in data 15 novembre 2007, dall’Assemblea del Senato,

La formazione della Legge Finanziaria 2008 delinea un quadro di eccezionale impulso alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica, nell’ottica dello sforzo per la riduzione delle emissioni clima-alteranti, così come per l’aumento della sicurezza energetica, la riduzione dei costi di approvvigionamento e lo sviluppo dei settori nazionali dell’innovazione e delle energie rinnovabili.

Le misure stabilite nella versione approvata dal Senato della “Legge Finanziaria 2008” sono innumerevoli, ed è impossibile rendere conto di tutte in questa sede, per cui nel seguito ci si limiterà a una breve analisi dei punti più importanti, relativi a misure afferenti in particolare alle fonti energetiche rinnovabili e all’efficienza energetica. Si raccomanda per altro la lettura completa delle norme di seguito menzionate e in generale dell’intero testo della Legge Finanziaria 2008.

- . -

INCENTIVI FISCALI PER L’EFFICIENZA ENERGETICA: prorogati!

Sono prorogati gli incentivi fiscali, per mezzo della detrazione del 55% dall’imposta lorda, per gli interventi di efficienza energetica.

La norma approvata dal Senato si trova al **comma 16 e seguenti dell’art. 2:**

16. Le disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 344 a 347, nonché commi 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono applicate secondo quanto disposto dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2007, recante disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente. Sono corrispondentemente ridotte le assegnazioni per il 2007 disposte dal CIPE a favore degli interventi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, a valere sul Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all’articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. **“CIP 6”, INCENTIVI ALLE FONTI “ASSIMILATE”:** ristabilita la norma corretta!

Viene finalmente ristabilita la lettera originaria della norma che già nella Finanziaria 2007 intendeva escludere i finanziamenti e le incentivazioni pubbliche alle fonti non rinnovabili.

La norma approvata dal Senato si trova al **comma 1 dell’art. 50:**

1. Ai fini della piena attuazione della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, con particolare riferimento all’articolo 2 della direttiva medesima, i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono concessi ai soli impianti realizzati ed operativi.

INCENTIVAZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA DA FONTI RINNOVABILI: la rivoluzione dell'art. 52 (Norme per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili)!!!

Viene positivamente rivoluzionato, pur assicurandone la continuità, il regime di incentivazione delle fonti rinnovabili!

Fatta esclusione per la fonte solare fotovoltaica, per la quale il regime di incentivazione rimane regolato dal D.M. 19 febbraio 2007, per tutte le altre fonti rinnovabili la riforma prevede una maggiore sicurezza di conseguire tempestivamente le incentivazioni e, in particolare per i piccoli produttori, la garanzia dell'entità delle incentivazioni stesse attraverso il meccanismo del "conto energia". Le tariffe sono in generale incrementate, sia attraverso una rivalutazione dei Certificati Verdi, variabile secondo la specifica fonte rinnovabile, sia attraverso il prolungamento a 15 anni del periodo di attribuzione dei Certificati Verdi, così come dalla fissazione agli stessi 15 anni del periodo di attribuzione delle tariffe incentivanti per gli impianti ammessi a godere del "conto energia".

- . -

Il comma 1 dell'art. 52 assume carattere introduttivo, stabilendo inoltre l'accesso alle incentivazioni per gli impianti "ibridi", cioè alimentati sia da fonti rinnovabili che da fonti non rinnovabili.

1. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2007, a seguito di nuova costruzione, rifacimento o potenziamento, è incentivata con i meccanismi di cui ai commi da 2 a 12. Con le medesime modalità è incentivata la sola quota di produzione di energia elettrica imputabile alle fonti energetiche rinnovabili, realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche non rinnovabili. Le modalità di calcolo di tale quota sono definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Il comma 2 dell'art. 52 stabilisce che gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW possono accedere ai certificati verdi, proprio come oggi, ma per un periodo di 15 anni contro i 12 attuali.

2. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 1 allegata alla presente legge e di potenza elettrica superiore a 1 megawatt (MW), è incentivata mediante il rilascio di certificati verdi, per un periodo di quindici anni, tenuto conto dell'articolo 1, comma 382, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel sistema elettrico è regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

- . -

Il comma 3 dell'art. 52 stabilisce che gli impianti di potenza nominale non superiore a 1 MW possono accedere in alternativa al conto energia, quindi a tariffe incentivanti fisse e onnicomprensive, sempre per un periodo di 15 anni, fatte salve le diverse disposizioni in materia di impianti alimentati a biomasse, di cui alla conversione del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159.

3. La produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati dalle fonti di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge e di potenza elettrica non superiore a 1 MW, immessa nel sistema elettrico, ha diritto, in alternativa ai certificati verdi di cui al comma 2 e su richiesta del produttore, a una tariffa fissa onnicomprensiva di entità variabile a seconda della fonte utilizzata, come determinata dalla predetta tabella 2, per un periodo di quindici anni, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute

nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte. Al termine di tale periodo, l'energia elettrica è remunerata, con le medesime modalità, alle condizioni economiche previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387. La tariffa onnicomprensiva di cui al presente comma può essere variata, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Tabella 2 (Articolo 52, comma 3)

Fonte	Entità della tariffa (euro cent/kWh)
1 Eolica	22
2 Solare **	**
3 Geotermica.....	20
4 Moto ondoso e maremotrice	34
5 Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

- . -

Il comma 4 dell'art. 52 stabilisce che la quota di energia rinnovabile da introdurre nel mercato elettrico nazionale crescerà dello 0,75% all'anno, contro il valore attuale di 0,35%, conseguentemente offrendo una notevole ulteriore sicurezza per la vendita dei Certificati Verdi, oltre che ovviamente stabilendo obiettivi sempre più ambiziosi.

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, le parole da: «Il Ministro delle attività produttive» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2007-2012 la medesima quota è incrementata annualmente di 0,75 punti percentuali. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, sono stabiliti gli ulteriori incrementi della stessa quota per gli anni successivi al 2012».

Il comma 5 dell'art. 52 stabilisce che i certificati verdi saranno attribuiti a ogni singolo MWh prodotto da fonti rinnovabili, e che il loro valore effettivo viene calcolato in base a un coefficiente moltiplicativo, specifico di ogni singola fonte.

5. A partire dal 2008, i certificati verdi, ai fini del soddisfacimento della quota d'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un valore unitario pari a 1 MWh e vengono emessi dal Gestore dei servizi elettrici (GSE) per ciascun impianto a produzione incentivata di cui al comma 1, in numero pari al prodotto della produzione netta di energia elettrica da fonti rinnovabili moltiplicata per il coefficiente, riferito alla tipologia della fonte, di cui alla tabella 1, allegata alla presente legge, fermo restando quanto disposto a legislazione vigente in materia di biomasse agricole, da allevamento e forestali ottenute nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro oppure di filiere corte.

Tabella 1 (Articolo 52, comma 2)

Fonte	Coefficiente
1 Eolica	1,00
1-bis Eolica offshore	1,10
2 Solare **	**
3 Geotermica.....	0,90
4 Moto ondoso e maremotrice	1,80
5 Idraulica	1,00
6 Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
7 Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta *	*
7-bis Biomasse e biogas di cui al punto 7, alimentanti impianti di cogenerazione ad alto rendimento, con riutilizzo dell'energia termica in ambito agricolo *	*
8 Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

* E' fatto salvo quanto disposto a legislazione vigente in materia di produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte.

** Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 6 dell'art. 52 stabilisce criteri per il calcolo del valore dei certificati verdi, comunque affidato all'andamento del mercato.

6. A partire dal 2008, i certificati verdi emessi dal GSE ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono collocati sul mercato a un prezzo, riferito al MWh elettrico, pari alla differenza tra il valore di riferimento, fissato in sede di prima applicazione in 180 euro per MWh, e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno precedente e comunicato dalla stessa Autorità entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dal 2008. Il valore di riferimento e i coefficienti, indicati alla tabella 1 per le diverse fonti energetiche rinnovabili, possono essere aggiornati, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, assicurando la congruità della remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

- . -

Il comma 7 dell'art. 52 assume una importanza capitale: se nonostante tutto un produttore di energia da fonti rinnovabili non riuscisse a piazzare sul mercato i certificati verdi, il GSE – Gestore dei Servizi Elettrici – è tenuto all'acquisto dei medesimi al prezzo medio di mercato dell'anno precedente: la produzione di energia rinnovabile non è mai stata così sicura!

7. A partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25 per cento del consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili e dei successivi aggiornamenti derivanti dalla normativa dell'Unione europea, il GSE, su richiesta del produttore, ritira i certificati verdi, in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima dell'anno precedente di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, a un prezzo pari al prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (GME) e trasmesso al GSE entro il 31 gennaio di ogni anno.

- . -

Il comma 8 dell'art. 52 stabilisce le procedure di attuazione dei precedenti commi, e in particolare –finalmente! – l'estensione del regime dello scambio sul posto fino a impianti di potenza nominale 200 kW!

8. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabilite le direttive per l'attuazione di quanto disposto ai precedenti commi. Con tali decreti, che per le lettere b) e c) del presente comma sono adottati di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, inoltre: a) sono stabilite le modalità per assicurare la transizione dal precedente meccanismo di incentivazione ai meccanismi di cui al presente articolo nonché le modalità per l'estensione dello scambio sul posto a tutti gli impianti alimentati con fonti rinnovabili di potenza elettrica non superiore a 200 kW, fatti salvi i diritti di officina elettrica; b) sono stabiliti i criteri per la destinazione delle biomasse combustibili, di cui all'allegato X alla parte quinta, parte II, sezione 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, a scopi alimentari, industriali ed energetici; c) sono stabilite le modalità con le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di biomasse sono tenuti a garantire la provenienza, la tracciabilità e la rintracciabilità della filiera, anche ai fini dell'applicazione dei coefficienti e delle tariffe di cui alle tabelle 1 e 2; d) sono aggiornate le direttive di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. Nelle more trovano applicazione, per quanto compatibili, gli aggiornamenti emanati in attuazione dell'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

- . -

Il comma 10 dell'art. 52 stabilisce, coerentemente con l'impostazione generale che incentiva l'efficienza produttiva di impianti operativi piuttosto i progetti degli impianti, che dal 2009 l'accesso alle incentivazioni stabilite dallo stesso art. 52 non potranno essere concesse in caso di altre incentivazioni, anche di natura diversa (conto capitale, ecc). Sono quindi fatti salvi i progetti che si concluderanno positivamente entro l'anno 2008.

10. La produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili, entrati in esercizio in data successiva al 31 dicembre 2008, ha diritto di accesso agli incentivi di cui al presente articolo a condizione che i medesimi impianti non beneficino di altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata.

- . -

Il comma 11 dell'art. 52 stabilisce il ruolo della AEEG e in particolare la copertura dei nuovi "conti energia", e del ritiro obbligatorio dei certificati verdi, per mezzo della componente tariffaria A3 della bolletta elettrica.

11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas definisce: a) le modalità di erogazione delle tariffe di cui al comma 3; b) le modalità con le quali le risorse per l'erogazione delle tariffe di cui al comma 3, nonché per il ritiro dei certificati verdi di cui al comma 7, trovano copertura nel gettito della componente tariffaria A3 delle tariffe dell'energia elettrica.

**SEMPLIFICAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI PER LE FONTI RINNOVABILI:
una misura molto attesa, con l'art. 53 (Norme per facilitare la diffusione di fonti energetiche rinnovabili)**

Viene compiuto finalmente un attesissimo passo in avanti sulla via della semplificazione amministrativa per l'autorizzazione degli impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili!!!

Riservando a una fase successiva l'analisi più approfondita delle norme introdotte con l'art. 53, si segnalano le seguenti modifiche al Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

Il comma 1 dell'art. 53 stabilisce, alla lettera g), che per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, di potenza nominale inferiore alle soglie stabilite alla Tabella A allegata al D.lgs 387/2003, a sua volta definita al successivo comma 4, è dovuta la sola Denuncia di Inizio Attività ("DIA").

Di particolare rilievo è l'armonizzazione conseguita per la **fonte solare fotovoltaica**, la cui soglia di riferimento è **20 kW**! Gli stessi impianti "mini-eolici", fino alla potenza di 60 kW, sono finalmente e definitivamente liberalizzati.

Un altro elemento importante consiste nell'obbligo, per le Regioni, di adeguare le proprie discipline entro 90 giorni, e in mancanza di questo, l'applicazione delle linee guida nazionali.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono apportate le seguenti modificazioni:

...
...

g) al comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi impianti, quando la capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate dalla tabella A allegata al presente decreto, con riferimento alla specifica fonte, si applica la disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio attività»;

...

i) al comma 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le regioni adeguano le rispettive discipline entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle linee guida. In caso di mancato adeguamento entro il predetto termine, si applicano le linee guida nazionali». 4. Al decreto legislativo n. 387 del 2003 è allegata la seguente tabella:

«Tabella A	(Articolo 12)
Fonte	Soglie
1 Eolica	60 kW
2 Solare fotovoltaica	20 kW
3 Idraulica	100 kW
4 Biomasse	200 kW
5 Gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas	250 kW».

CONNESSIONE ALLA RETE DELLE FONTI RINNOVABILI: più certezza nei tempi e nei modi, grazie alle prescrizioni e alla sanzioni dell'art. 54 (Connessione degli impianti, acquisto e trasmissione dell'elettricità da fonti rinnovabili)

Un altro attesissimo passo in avanti verso la certezza della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, così come, in senso più strutturale, verso la ristrutturazione della rete stessa ai fini della connessione e del dispacciamento dell'energia elettrica prodotta per mezzo di fonti rinnovabili!

L'articolo procede prevalentemente attraverso modifiche al [Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#).

Il comma 1 dell'art. 54 stabilisce, ancora una volta, la priorità della connessione alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili:

1. Il gestore di rete connette senza indugio e prioritariamente alla rete gli impianti che generano energia elettrica da fonti rinnovabili che ne facciano richiesta, nel rispetto delle direttive impartite dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

Il comma 2 dell'art. 54 introduce ben 6 lettere a quelle già fissate nel comma 2 dell'art. 14 del [Decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387](#), che a loro volta rappresentano le condizioni cui devono conformarsi le specifiche direttive, emesse dall'[Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas](#) (AEEG), relativamente alle condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione del servizio di connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili alle reti elettriche con tensione nominale superiore ad 1 kV, i cui gestori hanno obbligo di connessione di terzi (comma 1 dell'art. 14 del Dlgs n. 387/2003).

Notevoli sono:

- alla lettera *f-bis*), l'introduzione delle "procedure sostitutive" in caso di inerzia del gestore di rete,
- alla lettera *f-ter*), la definizione di una sorta di "arbitrato", da svolgersi a cura della AEEG in caso di controversie, vincolante per le parti,
- alle lettere da *f-quater*) a *f-sexsies*), la definizione della priorità e urgenza di ristrutturare la rete al fine di accettare l'energia prodotta da fonti rinnovabili, con ripartizione equa dei costi,
- alla lettera *f-septies*), l'indicazione di favorire la generazione distribuita e la piccola cogenerazione, presso i siti di consumo, ad opera di sco, imprese artigiane e consorzi.

2. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, sono aggiunte le seguenti lettere: « *f-bis*) sottopongono a termini perentori le attività poste a carico dei gestori di rete, individuando sanzioni e procedure sostitutive in caso di inerzia; *f-ter*) prevedono, ai sensi del paragrafo 5 dell'articolo 23 della direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, e dell'articolo 2, comma 24, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, procedure di risoluzione delle controversie insorte fra produttori e gestori di rete con decisioni, adottate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, vincolanti fra le parti; *f-quater*) prevedono l'obbligo di connessione prioritaria alla rete degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel caso in cui la rete non sia tecnicamente in grado di ricevere l'energia prodotta ma possono essere adottati interventi di adeguamento congrui; *f-quinquies*) prevedono che gli interventi obbligatori di adeguamento della rete di cui alla lettera *f-quater*) includano tutte le infrastrutture tecniche necessarie per il funzionamento della rete e tutte le installazioni di connessione, anche per gli impianti per autoproduzione, con parziale cessione alla rete dell'energia elettrica prodotta; *f-sexsies*) prevedono che i costi associati alla connessione siano ripartiti con le modalità di cui alla lettera *f*) e che i costi associati allo sviluppo della rete siano a carico del gestore della rete; *f-septies*) prevedono le condizioni tecnico-economiche per favorire la diffusione, presso i siti di consumo, della generazione distribuita e della piccola cogenerazione mediante impianti eserciti tramite società terze, operanti nel settore dei servizi energetici, comprese le imprese artigiane e le loro forme consortili ».

Il comma 3 dell'art. 54, infine, intende stimolare la ristrutturazione della rete proprio in funzione dei carichi elettrici provenienti da fonti rinnovabili.

3. Il Ministro dello sviluppo economico è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, misure e linee di indirizzo tese a promuovere e realizzare gli adeguamenti della rete elettrica ulteriori che risultino necessari per la connessione ed il dispacciamento dell'energia elettrica generata con impianti alimentati da fonti rinnovabili.

RESPONSABILIZZAZIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI:

l'energia rinnovabile è un dovere e un vincolo, non un lusso. Art. 55 (Armonizzazione delle funzioni dello Stato e delle regioni in materia di fonti rinnovabili)

Mentre alcune regioni, e più ancora molti enti locali, ancora ritengono che l'energia rinnovabile sia un prezzo da pagare a qualche fanatico ambientalista, e comunque un sacrificio evitabile, questo opportuno articolo della Legge Finanziaria 2008 stabilisce i criteri il percorso secondo i quali sarà possibile stabilire e rispettare obiettivi vincolanti sulla produzione di energia da fonti rinnovabili, a carico delle regioni e degli enti locali, oltre che ovviamente dello Stato.

Si rimanda alla lettura dell'art. 55 per il quadro completo, segnalando anche che al comma 6 del medesimo articolo è stabilito il ricorso ad Accordi di programma tra Ministeri e regioni per promuovere imprese e attività per la produzione di impianti e apparecchi, nonché interventi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

ENTI LOCALI IN PRIMA LINEA PER LO SVILUPPO DEL FOTOVOLTAICO:

una ulteriore incentivazione, con l'art. 54 (Impianti fotovoltaici)

Il comma 1 dell'art. 54 stabilisce che, qualora il soggetto responsabile di un impianto fotovoltaico sia un ente locale (ai sensi del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono per "enti locali" i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolate e le unioni di comuni), si applicano sempre le tariffe incentivanti più alte, stabilite dal D.M. 19 febbraio 2007 (tra 1 kW e 3 kW: 0,49 euro/kWh, tra 3 kW e 20 kW: 0,46 euro/kWh, oltre 20 kW: 0,44 euro/kWh), anche se, per esempio, tali impianti fossero collocati sul terreno: una rivoluzione!!!

1. Nell'ambito delle disponibilità di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, e ai fini dell'applicazione dell'articolo 6 del medesimo decreto, gli impianti fotovoltaici i cui soggetti responsabili sono enti locali sono considerati rientranti nella tipologia dell'impianto, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b3), del medesimo